

CAMERA DEI DEPUTATI N. 831

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

WILMO FERRARI, PERANI, PATRIA, TORCHIO, DAL CASTELLO, SARETTA, LUIGI GRILLO, MELELEO, NUCCI MAURO, VAIRO, ALIVERTI, MARTUCCI, POLI BORTONE, ROMANO, GORGONI, GUALCO, AZZOLINI, DIGLIO, GOTTARDO, PARLATO, PAPPALARDO, POTÌ, TEALDI, FRANCESCO COLUCCI, RENZULLI, ANTONIO TESTA, NENCINI, CORTESE, BERNI, CAFARELLI, ZARRO, SAPIENZA, LA GANGA, ZANFERRARI AMBROSO, CILIBERTI, TASSONE, MAZZOLA, LUCARELLI, ALTERIO, CRESCO, CAROLI, BORRA, MICHELINI, SCAVONE, FRONZA CREPAZ, DE CAROLIS, FUMAGALLI CARULLI, LOMBARDO, BONSIGNORE, LUCCHESI, FIORI, SALVATORE GRILLO, PINZA, CERUTTI, MALVESTIO, ARMELLIN, PIERMARTINI, ROJCH, MARENCO, RAFFAELE COSTA, SILVIA COSTA, ALESSI, MARTE FERRARI, GELPI, CORSI, SILVESTRI, CACCIA, GUGLIELMO CASTAGNETTI, VISCARDI, CIAFFI, VITI, BIASCI, NENNA D'ANTONIO, ZOPPI, BREDA, D'AMATO, ZAMPIERI, BARBALACE, LUIGI RINALDI, PISICCHIO, LAMORTE, MENSORIO, CARELLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, PIREDDA, MASSANO, STORNELLO, FLEGO

Modifica dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Presentata il 22 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di un adeguamento più conforme al costo della vita del trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio è fuori discussione.

Con le medesime finalità di una iniziativa presentata al Senato, si propone una variazione dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, che disciplina i trattamenti di pensione erogati dall'Ente

nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

La proposta prevede l'elevazione della somma di riferimento di lire cinque milioni, definita nel citato articolo 25 della legge n. 12 del 1973, a lire trenta milioni, con la riduzione del dieci per cento delle somme eccedenti e con la previsione della riliquidazione delle pensioni in atto.

A titolo di esempio, in base ai dati forniti con il bilancio chiuso al 31 dicembre 1988, il numero delle pensioni in godimento ammontava a 47.009, ripartite tra vecchiaia, superstiti e invalidità. Si ritiene che non esistano problemi di copertura finanziaria poiché lo stesso bilancio chiudeva con un avanzo di oltre 116 miliardi di lire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Riduzione dell'importo delle pensioni*). — 1. Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare della pensione in misura superiore a lire 30.000.000, è operata sulle somme in eccedenza la riduzione del 10 per cento.

2. Al termine di ogni biennio il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può variare l'importo base della riduzione, sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) ».

2. I trattamenti di pensione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidati ai sensi del comma 1 dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.